

### **SP: Privilegio professionista e studio associato**

Anche se la domanda di ammissione al passivo è presentata da un'associazione professionale, può essere riconosciuto il privilegio, ex art. 2751-*bis* c.c., al credito del singolo associato, in presenza di **documentazione che consente d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista**. Lo ha affermato la **Cassazione, Sez. I. con la sentenza n. 17207, depositata l'11 luglio 2013, n. 17207**.

Pertanto la proposizione della domanda d'ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone, secondo consolidato orientamento, una **mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio**, e, in simile evenienza, non può precludere di per sé il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. La stretta correlazione posta dal disposto dell'art. 2751 bis, n. 2 c. tra il privilegio e la causa del credito consente di valorizzare l'interesse specifico perseguito dal creditore e dunque di orientare l'interpretazione della *voluntas legis*, estendendone l'applicazione oltre il mero dato letterale, sulla base di un percorso esegetico ritenuto in giurisprudenza ammissibile.